

AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Delibere N° : 4/04

247/04

Merlin Gerin

Square D

Telemecanique

246/06

Ultima!

Disponibile sul sito www.autorita.energia.it

Schneider
 **Electric**
Building a New Electric World

Delibera AEEG n° 4/04

Il 30 gennaio 2004 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas -AEEG- ha pubblicato la **Delibera n°4/04**:

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007

Delibera AEEG n° 4/04

Il Testo integrato della Delibera prevede (Titolo 5) che la continuità del servizio elettrico, per i

clienti MT di maggiori dimensioni

sia misurata attraverso l'indicatore:

numero di interruzioni senza preavviso lunghe

intese come interruzioni (*) subite nell'anno dal medesimo cliente:

- di durata > 3 minuti,
- originate sulla rete MT del distributore,
- attribuibili a responsabilità del distributore,
- che hanno inizio dopo 60 minuti dalla conclusione di una precedente interruzione lunga.

Delibera AEEG n° 4/04

I **clienti MT di maggiori dimensioni** sono (art. 30.2):

- dal 1/1/2006, i clienti (**allacciati**) con potenza disponibile **P > 500kW**,
- dal 1/1/2007, i clienti (**allacciati**) con potenza disponibile **P > 100kW**.

Il **numero di interruzioni senza preavviso lunghe** subite da questi clienti non deve superare (art. 32.1):

- **3** nelle aree ad alta concentrazione
(comuni oltre 50000 abitanti),
- **4** nelle aree a media concentrazione
(comuni fra 5000 e 50000 abitanti),
- **5** nelle aree a bassa concentrazione
(comuni con meno di 5000 abitanti).

Delibera AEEG n° 4/04

Per ciascuna delle interruzioni che ciascun cliente subisce in più, oltre i limiti previsti, il distributore è sottoposto ad una **penalità P** (art. 32.3).

La penalità è calcolata in base ad una potenza media interrotta convenzionale pari al 70% della potenza disponibile.

Ad **esempio**, per un cliente con una potenza disponibile di 800 kW, risulta:

•potenza media interrotta convenzionale: $800 \times 0,7 = 560 \text{ kW}$

•**penalità P**: $500 \times 2,5 + (560 - 500) \times 2 = \mathbf{1370 \text{ Euro}}$

Delibera AEEG n° 4/04

L'Autorità individuerà con **successivo provvedimento** (art. 33):

- a) gli **indennizzi automatici** a favore dei clienti di maggiore dimensione peggio serviti;
- b) i **requisiti tecnici dei dispositivi di protezione** degli impianti, necessari affinché tali clienti abbiano **diritto agli indennizzi**;
- c) i **termini** oltre i quali i clienti che non adeguano le protezioni dei propri impianti ai requisiti tecnici stabiliti saranno tenuti al **pagamento di un corrispettivo**;
- d) **l'ammontare e la destinazione** di tali corrispettivi;
- e) **eventuali altre misure** finalizzate a promuovere l'eliminazione delle interruzioni non localizzate.

Delibera AEEG n° 247/04

Il “provvedimento aggiuntivo” annunciato dalla Delibera 4/04 è stato emesso il 28 dicembre 2004 (**Delibera n. 247/04**).

Gli aspetti principali sono i seguenti.

- A partire dal 2007 il cliente di maggiore dimensione riceve dal distributore, per ciascuna interruzione subita oltre il livello specifico (3, 4, 5, secondo il comune), un **indennizzo automatico I** pari alla **penalità P** dovuta dal distributore (art. 33.4).

Se l'insieme annuale degli indennizzi che il distributore deve erogare supera le penalità dovute, gli indennizzi sono ridotti in proporzione fino ad un minimo del 60%.

Delibera AEEG n° 247/04

- I **requisiti tecnici** degli impianti, necessari perché i clienti possano **accedere agli indennizzi** sono:

articolo 33.9

- ☐ **Dispositivo Generale DG** costituito da un interruttore (estraibile o fisso con sezionatore);
- ☐ **Protezioni Generali PG** contro guasti di massima corrente e guasti monofase a terra, conformi alla stato di esercizio del neutro MT comunicato dal distributore;
- ☐ **Taratura delle Protezioni Generali PG** effettuata con criterio di selettività, come indicato dal distributore.

Delibera AEEG n° 246/06

Il **16 novembre 2006** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas -AEEG- ha pubblicato la **Delibera n°246/06**:

Modifiche al Testo integrato della qualità dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni

Delibera AEEG n° 246/06

Il comma 33.10 è sostituito con il seguente comma:

"33.10 I clienti MT con potenza disponibile \leq **400 kW** che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano dotati di **(IMS)** con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza \leq **400 kVA** oppure risultano dotati di **(IVOR)** con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza \leq **400 kVA**;
- b) la connessione MT tra l'**IMS** e il trasformatore MT/BT o tra l'**IVOR** e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva \leq **20 m**;

Delibera AEEG n° 246/06

c) effettuano la manutenzione ai sensi della **norma CEI 0-15** refertando su apposito registro costituito dalle schede:

F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di **IMS** con fusibili;

oppure

F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di **IVOR** con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito,

secondo le periodicità previste dalla stessa **norma CEI 0-15."**;

Delibera AEEG n° 246/06

Norma CEI 0-15

Modalità di esecuzione dei lavori

- I lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27.

Scelta dell'impresa appaltatrice

- L'impresa manuttrice deve essere abilitata e possedere i requisiti indicati nella Legge 46/90 art. 2.

Profilo professionale del manutentore e degli addetti alla manutenzione

- il manutentore deve possedere almeno i requisiti previsti per il Preposto ai Lavori (PL);
- gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori elettrici devono possedere i requisiti previsti per le Persone Esperte (PES) o per le Persone Avvertite (PAV);

Delibera AEEG n° 246/06

Il comma 33.16 è sostituito con il seguente comma:

“33.16 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 **non deve essere inviata per i nuovi impianti** le cui richieste di connessione siano inviate all'impresa distributrice in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione cioè:

16 novembre 2006!!

- **La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata** in occasione di modifiche o sostituzioni del DG delle PG o della sostituzione dell'**IMS** o dell'**IVOR**.
- In caso di modifica della taratura delle PG a seguito di richiesta dell'impresa distributrice, il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; **in tal caso non è richiesto il rinnovo della “dichiarazione di adeguatezza”** .

Delibera AEEG n° 246/06

Il comma 33.22 non viene modificato!

•I clienti che non rispettano i requisiti tecnici, o che non hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, sono tenuti a versare al distributore un (CTS) su base annua:

- clienti con **P disponibile > 500 kW**, dal 1 gennaio 2007;
- clienti con **P disponibile ≤ 500 kW**, dal 1 gennaio 2008.

Il comma 33.23 viene così modificato!

Per i clienti e le altre utenze MT, il corrispettivo tariffario specifico CTS è pari, su base annua, a:

$$\text{CTS} = K + H * E^i / P^i$$

Delibera AEEG n° 246/06

Quindi il CTS anche per i clienti con P disponibile $\leq 500 \text{ kW}$ è determinato sulla base della stessa formula già utilizzata per i clienti con $P > 500 \text{ kW}$!!!

$$\text{CTS} = K + H * E^i / P^i$$

un **Cliente** che ha potenza disponibile, ad esempio **250kW** e che per ipotesi utilizzi la piena potenza al 90% per i giorni feriali e per 8 ore al giorno, a partire dal **1 gennaio 2008**, se non adegua l'impianto pagherà un CTS, pari a:

$$1 (\text{€/g}) \times (\text{n° gg connessione}) + 0,15 (\text{€/ora}) \times \frac{(\text{kWh consumati anno prima})}{(\text{potenza disponibile})}$$

$$= (1 \times 365) + 0,15 \times [(250 \times 0,9) \times (235 \times 8)] : 250 = \mathbf{619 \text{ €}}$$

Delibera AEEG n° 246/06

Al comma 33.23 viene aggiunto alla fine i seguenti item:

- Il **CTS** viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.
- La corresponsione del **CTS viene sospesa** al momento dell'invio all'impresa distributrice della "**dichiarazione di adeguatezza**".
- Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici, **il cliente finale o altra utenza MT** è tenuto al versamento del **CTS** con decorrenza dalla data di invio della **dichiarazione di adeguatezza**

oppure

- se la dichiarazione è stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, **con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.**

Delibera AEEG n° 246/06

Esempio1:

Un cliente con potenza disponibile inferiore a 500 kW, che non invia la dichiarazione di ADEGUATEZZA entro il 31 dicembre 2007, inizia a pagare il CTS dal 1 gennaio 2008.

Se invia successivamente la Dichiarazione di ADEGUATEZZA, per esempio il 15 giugno 2008, cosa dovrà corrispondere all'ENTE DISTRIBUTORE ?

La delibera AEEG n° 246/06 precisa che il CTS è dovuto fino alla data d'invio, nel caso specifico fino al 14 giugno 2008.

Quindi:

$$\text{CTS dovuto} = (\text{CTS annuo} / 365) \times \text{n°gg (1 gennaio 08 >> 14 giugno 08)}$$

Delibera AEEG n° 246/06

Esempio2:

Un cliente con potenza disponibile inferiore a 500 kW, invia la dichiarazione di ADEGUATEZZA il 19 Luglio 2008, da quella data non paga più il CTS.

Se successivamente a controlli effettuati per esempio il **22 settembre 2008**, risulta non veritiera la Dichiarazione di ADEGUATEZZA, allora la stessa viene revocata ed il cliente tornerà a pagare il CTS.

Se avesse presentato dichiarazione di ADEGUATEZZA a Dicembre 2007, con controllo effettuato sempre il **22 settembre 2008** con esito negativo, verrebbe revocata la dichiarazione e pagherebbe il CTS a partire dal **1 gennaio 2008**.

Delibera AEEG n° 246/06

Aggiunta di un nuovo comma 33.26

Sino al **31 dicembre 2007** il **presente Titolo 5 non si applica** a:

- i punti di consegna tra imprese distributrici inter-connesse,
- ai punti di **consegna su palo** e;
- **in cabine in elevazione** con consegna agli amarri con potenza disponibile fino **a 100 kW.**"